



Sebino S.p.A. - Statuto Sociale

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1. Denominazione

È costituita una società per azioni avente la denominazione “**Sebino S.p.A.**” (la “**Società**”).

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Madone (BG), Italia.

2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

2.2.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

3. Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto sociale la realizzazione, installazione, riparazione, manutenzione e progettazione di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, nessuno escluso, con particolare riguardo a:

- (a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto interno, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- (b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
- (c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- (d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- (e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- (f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- (g) impianti di protezione antincendio.
- (h) impianti di sanificazione ambienti

In particolare la Società ha come oggetto prestazioni relative a:

- l'installazione, riparazione, manutenzione, lavorazione, produzione, trasformazione, progettazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di tutti i componenti e pezzi di ricambio, accessori e derivati necessari od utili alla realizzazione

dei predetti impianti, siano essi civili od industriali, con riferimento ad esempio ad impianti di: videosorveglianza, telesorveglianza, videocontrollo, controllo accessi, antintrusione, antifurto, antirapina, antincendio, rilevazione fumo, incendio, gas, spegnimento e antideflagranti, idrici e sanitari, meccanici, riscaldamento e condizionamento, citofonia, videocitofonia, sistemi telefonici e telematici, elettrici, automazioni, radio tv ed impianti di produzione e trasporto del segnale audio video e digitale, domotici, impianti informatici di rete e trasmissione dati, impianti telefonici;

- L'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti tecnici, meccanici ed elettrici, per realizzazioni civili ed industriali in genere;
- L'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti per il controllo del rischio e la mitigazione dei danni da incendio, in costruzioni industriali e civili;
- L'attività di progettazione, supervisione, realizzazione, avviamento e collaudo di sistemi ed impianti di sanificazione per il controllo del rischio e la mitigazione dei danni alla salute umana a causa di diffusione di virus e batteri, in costruzioni industriali e civili;
- L'attività di manutenzione, revisione ed aggiornamento di impianti tecnici, meccanici ed elettrici e relative apparecchiature in ambito industriale e civile;
- L'attività di studio di fattibilità, di analisi tecnico-economica, fino alla produzione di documenti ed elaborati tecnici, per interventi realizzativi di impianti di sicurezza in generale ed, in particolare, di impianti di rilevazione e spegnimento di incendio e impianti di sanificazione;
- L'attività di vendita, manutenzione, revisione, ricarica ed installazione di estintori ed apparecchiature antincendio di tutti i tipi nonché alla vendita, manutenzione, revisione ed installazione di apparecchiature e mezzi di antinfortunistica;
- L'attività di consulenza, perizie e pratiche relative alla prevenzione incendi, con la precisazione che nel caso in cui tali attività riguardino attività professionali che la legge riserva agli iscritti ad Albi Professionali, le stesse verranno, in concreto, svolte da professionisti in tal senso abilitati, che dovranno essere espressamente indicati nei documenti, atti e contratti di riferimento;
- L'attività di promozione tecnica e consulenza, presso studi di ingegneria e progettazione, nonché presso i potenziali utilizzatori finali, di prodotti e tecnologie innovative nel settore di riferimento dell'impiantistica tecnica, meccanica ed elettrica, in ambiti civili ed industriali.

Inoltre, la Società ha ad oggetto la progettazione, la fabbricazione, il commercio, la locazione (non finanziaria) e/o noleggio di apparecchiature, macchinari e attrezzature per tutti i tipi di industria, compresi ricambi e loro parti, prodotti connessi e complementari.

La Società potrà, per lo svolgimento della propria attività, dove previsto dalla normativa vigente, servirsi di professionisti regolarmente iscritti ad Albi Professionali, ai quali la stessa fornirà i necessari supporti operativi ed organizzativi, ai sensi di legge in materia.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di

appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fidejussioni e altre garanzie (anche reali, tipiche o atipiche) anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nell'interesse di società del gruppo di appartenenza. Inoltre, la Società potrà, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentare vigenti.

Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

3.2 Sono tassativamente escluse:

- ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;
- qualsiasi attività di intermediazione;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- le attività riservate ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”).

4. Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

5. Capitale sociale – Azioni

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.328.200 (un milione trecentoventottomiladuecento), suddiviso in numero 13.282.000 (tredicimilioni duecentoottantaduemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale (le “**Azioni Ordinarie**” o le “**Azioni**”).
- 5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.
- 5.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

"L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 5 Warrant posseduti, alle seguenti condizioni:

-- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 31 luglio 2023, fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile";".

6. Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione.
- 6.3 In caso di ammissione a quotazione delle azioni delle società ad un mercato regolamentato, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.
- 6.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società, nel rispetto della normativa vigente, può emettere anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia consentito dalla legge: (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in Azioni Ordinarie, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 6.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.
- 6.5.1 L'organo amministrativo può:
- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. a), del codice civile;

- convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. b), del codice civile.

I patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447-*bis*, lett. a), del codice civile non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto.

La delibera per la costituzione dei patrimoni di cui all'art. 2447-*bis*, comma 1, lett. a) del codice civile, che dovrà contenere gli elementi previsti dall'art. 2447-*ter* del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo. La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-*bis*, lett. b), del codice civile.

- 6.5.2 La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ivi inclusi versamenti in conto capitale a fondo perduto, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7. Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

- 7.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi che a causa di morte.
- 7.2 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo a AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
- 7.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da quanto precede, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del Codice Civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
- 7.4 Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore vigente – la sussistenza del requisito della quotazione delle Azioni Ordinarie in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

8. Recesso

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 8.2 Non compete, pertanto, il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 8.3 Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

- 8.4 Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso valgono le disposizioni previste dagli articoli 2437 ss. del Codice Civile.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

9. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 9.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “**la disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.
- 9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l’italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d’intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all’offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al

presente Articolo 9, sentita Borsa Italiana S.p.A.

- 9.8 Ai fini del presente Articolo, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 9.9 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.10 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell’articolo 106 comma 3-*quater* del TUF, l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. “OPA da consolidamento”) non si applica fino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di “PMI”.
- 9.11 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo 9 si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l’esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-*bis* e seguenti del Codice Civile.

10. Partecipazioni significative

- 10.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, è applicabile – ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento AIM Italia**”) – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto di seguito previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.
- 10.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 10.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento

ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

- 10.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- 10.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 10.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

11. Competenze e maggioranze

- 11.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento AIM Italia – e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 11.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca, così come di qualsivoglia deliberazione che comporti l'esclusione dalla negoziazione, dovrà essere assunta, oltre che con le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea (senza tener conto, pertanto, degli astenuti e dei non votanti) ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
- 11.3 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

12. Convocazione

- 12.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 Codice Civile.
- 12.2 L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

12.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

13. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

13.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio conferenza o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

13.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla normativa tempo per tempo vigente.

13.6 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza o impedimento, alla persona eletta dalla maggioranza dei presenti in assemblea. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

- 13.7 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, eletto dalla maggioranza dei presenti in assemblea. Nelle assemblee straordinarie, e, in ogni caso, quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato a tal fine dal presidente.
- 13.8 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

14. Composizione, nomina, durata e sostituzione.

- 14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri che possono essere scelti anche fra persone che non siano Soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 14.2 La nomina degli amministratori, la determinazione del loro numero e della durata del mandato spetta all'assemblea. Si applicano le maggioranze di legge.
- 14.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo da 1 (uno) a 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
- 14.4 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 14.5 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio di 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 14.6 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
- 14.7 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 14.8 Non potrà essere eletto amministratore chi esercita per conto proprio od altrui, una attività concorrente con quella della Società o chi partecipi come socio illimitatamente responsabile ad altra Società concorrente.

15. Presidente del consiglio di amministrazione, organi delegati e rappresentanza sociale

- 15.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, quando a ciò non abbia provveduto direttamente la stessa assemblea ordinaria, che dura in carica per l'intera durata del

mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.

- 15.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
- 15.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 15.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 15.5 La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione è devoluta al presidente e al o ai consiglieri delegati se nominati, o altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio di amministrazione nell'ambito dei poteri loro delegati.

16. Convocazione del consiglio di amministrazione

- 16.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 16.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera, o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 16.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione (i) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tale caso, non è necessario che il presidente e il segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo.
- 16.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

17. Poteri e deliberazioni

- 17.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 17.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile.
- 17.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
- 17.4 Per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si intende delegato il presidente o l'amministratore delegato se nominato.

18. Remunerazione degli amministratori

- 18.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta, oltre l'eventuale compenso fissato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 18.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.
- 18.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
- 18.4 L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di una percentuale di partecipazione agli utili.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19. Collegio sindacale

- 19.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- 19.2 Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. L'assemblea nomina il collegio sindacale con le maggioranze di legge. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
- 19.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
- 19.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

- 19.5 L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 19.6 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 19.7 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

20. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

21. Operazioni con parti correlate

- 21.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 21.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di “operazioni con parti correlate”, “operazioni di maggiore rilevanza”, “comitato degli amministratori indipendenti”, “presidio equivalente”, “soci non correlati” etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura**”) e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 21.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 21.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori Indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di

amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

- 21.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

22. Bilancio – Utili e Riserve

- 22.1 Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme e modalità stabilite dalla legge dovranno, a cura del consiglio di amministrazione, essere compilati l'inventario e il bilancio col conto profitti e perdite, che insieme alla relazione del consiglio di amministrazione ed a quella dei sindaci, saranno sottoposti all'approvazione della assemblea ordinaria.
- 22.2 L'utile netto di ciascun esercizio sociale, salva diversa disposizione di legge limitativa, sarà ripartito come segue:
- (a) al fondo riserva legale quanto fissato per legge;
 - (b) il restante alle Azioni ovvero a riserva di utili secondo quanto stabilito dagli Azionisti in sede di approvazione del Bilancio.
- 22.3 Ciò sempre che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure di non mandare a nuovo, in tutto o in parte, l'utile disponibile.
- 22.4 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.
- 22.5 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui saranno divenuti esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

23. Scioglimento e liquidazione

- 23.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

24. Foro Competente

- 24.1 Qualunque controversia che sorgesse fra i Soci, oppure fra i Soci e la Società, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente Statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, nonché sulla valutazione delle Azioni da trasferire che comunque abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.
- 24.2 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori,

liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

25. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.